



TRIBUNALE DI POTENZA

n. 2553/2010 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del lavoro dott.ssa Luciana Nicoli,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2553/2010 R.G., promossa

da

[REDACTED] rappresentato e difeso dagli avvocati Ernesto Maria Cirillo e
[REDACTED], come da mandato in atti;

RICORRENTE

contro

“TELECOM ITALIA s.pa.”, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dagli avvocati [REDACTED] e [REDACTED], come da mandato in atti;

RESISTENTE

OGGETTO: mansioni superiori e differenze retributive

Con ricorso depositato il 7/12/2010 [REDACTED] ha dedotto: - di lavorare alle dipendenze della società convenuta, con inquadramento al IV° livello del CCNL da oltre 7 anni; - di essersi sempre occupato di installazione e manutenzione di linea “fonia” e più di recente, con l’avvento delle nuove tecnologie, anche e in prevalenza della linea “dati” - che le stesse corrispondono al profilo professionale del personale inquadrato al V° livello del predetto contratto collettivo; - che, pertanto, egli ha diritto al riconoscimento della qualifica di “specialista di attività tecniche integrate”, livello 5° e altresì al pagamento di tutte le differenze retributive maturate.

Con memoria depositata l’ 11/11/2011, la società “TELECOM ITALIA s.p.a.” si è costituita contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, in parte negando che il ricorrente abbia svolto alcune delle attività indicate nel ricorso, in parte contestando la loro riconducibilità al livello di inquadramento preteso.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.



La controversia verte in ordine alla correttezza dell'inquadramento attribuito al ricorrente e corrispondente al IV° livello del CCNL per "il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione" del 3/12/2005, cui appartengono i lavoratori che *"in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi. Inoltre, le lavoratrici/i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alla specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica"*. In particolare, il profilo assegnato al ricorrente è quello dello "specialista di attività tecniche", definito come il lavoratore che *"in relazione alla piena professionalità acquisita anche attraverso specifici percorsi formativi e consolidata esperienza, svolge compiti che richiedono la completa padronanza delle procedure e norme tecniche che regolano il funzionamento, l'esercizio e la manutenzione degli impianti di competenza, intervenendo con autonomia operativa nella risoluzione delle anomalie di funzionamento riscontrate"*.

Il ricorrente chiede di essere inquadrato nel quinto livello, profilo di "specialista di attività tecniche integrate", cui appartengono i lavoratori che *"oltre a svolgere tutte le attività di "Addetto ad attività tecniche/Specialista di attività tecniche", svolge con adeguata autonomia, anche con l'apporto di particolari e personali competenze e in conseguenza a specifici percorsi formativi, interventi di attivazione e assistenza tecnica di servizi/prodotti presso il cliente finale assicurandone, con le necessarie competenze di ICT, la piena funzionalità (configurazione e riconfigurazione dei software)"*. Più in generale, appartengono al V° livello quei lavoratori che: *"in possesso di capacità professionali e gestionali correlate ad elevate conoscenze specialistiche, svolgono funzioni per l'espletamento delle quali è richiesta adeguata autonomia e decisionalità nei limiti dei principi, norme e procedure valide nel campo di attività in cui operano. Tali funzioni sono esercitate attraverso il coordinamento e il controllo delle diverse risorse assegnate, ovvero mediante lo svolgimento di compiti specialistici ad elevata tecnicità"*.

Dal raffronto tra i due livelli di inquadramento, emerge che la peculiarità professionale del personale inquadrato nel superiore quinto livello consiste nello svolgimento di compiti altamente specialistici che, in aggiunta a quelli propri del livello inferiore, comprendono interventi di attivazione di prodotti presso il cliente finale, con applicazione di conoscenze di ICT ("information communication technology", ovvero, di metodi e tecnologie che riguardano i sistemi di trasmissione, ricezione ed elaborazione di informazioni, anche digitali). Invece, l'autonomia operativa e il coordinamento di altri lavoratori non sono di pertinenza esclusiva del quinto livello, rientrando anche nella descrizione del profilo inferiore.



All'esito della istruttoria orale è emerso che: - il ricorrente si occupava sia di interventi di "fonia" sia di ADSL o NAKED (che è una tipologia di linea ADSL), per lo più presso clientela residenziale, ma anche presso clientela Business (aziende) o top (enti pubblici, alberghi...); - previa ricezione sul palmare in dotazione dell'elenco dei clienti, con la indicazione del tipo di intervento da compiere, provvedeva alla realizzazione fisica dell'impianto e, all'esito, si recava in centrale per il controllo dei valori di linea e la conferma della funzionalità, sia se si trattava di linea "fonia" sia di linea "dati"; in quest'ultimo caso, per la verifica della qualità del servizio e della linea usava il "modem" o il "golden modem"; - tornava poi presso il cliente per la configurazione dei vari servizi richiesti; in particolare, ove il cliente richiedesse la navigazione su "internet", il ricorrente configurava il router o il modem sul pc dell'utente (in tal senso, teste [REDACTED]); - interveniva in ipotesi di guasti sulla linea "fonia", sulla linea "ADSL fonia/dati" e solo dati; - lavorava in completa autonomia, spostandosi con l'autovettura sociale in dotazione; - si occupava all'occorrenza dell'attivazione di impianti per intercettazioni telefoniche in operazioni a supporto delle Forze dell'Ordine (teste [REDACTED]); - interveniva sulle linee punto - punto di apparati più complessi.

Dalla prova per testi è emerso quindi che, sia con riferimento ai servizi di semplice "fonia", sia di "dati" ovvero di ADSL, il ricorrente si occupava in autonomia di tutto il processo compreso tra la fase di installazione della linea fisica e la fase finale di installazione dei programmi di proprietà della TELECOM, per garantire la piena funzionalità del servizio; a proposito di quest'ultima attività, il teste [REDACTED] ha dichiarato: "per i clienti che richiedono l'installazione del programma ADSL della TELECOM (tipo Alice o comunque programmi ADSL di proprietà Telecom, di nomi diversi a seconda dell'offerta commerciale) dopo la verifica della presenza della linea, il tecnico inserisce il cd del programma nel pc del cliente e seguendo le istruzioni installa il programma predisposto da TELECOM".

Ritiene questo giudice che le predette attività siano riconducibili alla descrizione esemplificativa della figura dello "specialista di attività tecniche integrate", livello V° del CCNL, che prevede, quali momenti qualificanti la mansione, interventi di attivazione e assistenza tecnica presso cliente finale, con le necessarie competenze di ICT, che risultano rientrare tra le attività assegnate al [REDACTED] in quanto ordinariamente preposto a tutte le fasi procedurali dirette a mettere a disposizione dell'utente finale servizi di "fonia" e "dati". Con riferimento alla "attività di configurazione e riconfigurazione dei software", parte resistente contesta che il ricorrente se ne occupasse, escludendo in sostanza che in tale attività possa ricondursi l'operazione di applicazione, sul pc del cliente, di un programma autoinstallante (attività di cui il ricorrente si occupava); tuttavia, non spiega in positivo in che cosa si differenzino le predette operazioni. Dalle dichiarazioni dei testi è emerso che il ricorrente, senz'altro, non faceva il "softwerista" ovvero



non si occupava di elaborare o progettare software (in tal senso, teste [redacted]; è pur vero, tuttavia, che dalla lettura della declaratoria contrattuale del VI° livello si evince che competono ai lavoratori di tale profilo gli interventi su hardware e software degli impianti. Il confronto tra le declaratorie dei due profili consente quindi di concludere che la dizione "configurazione di software" senz'altro non comprende attività di progettazione di un software (peculiare di profili superiori) ma può ben comprendere lo svolgimento delle operazioni strumentali ad applicare, sul pc del cliente, un programma autoinstallante.

Per le predette ragioni, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad essere inquadrato al superiore livello V° del CCNL per "il personale dipendente da imprese esercenti servizi di telecomunicazione", con conseguente diritto al pagamento delle differenze retributive nel frattempo maturate.

Segue la pronuncia di cui in dispositivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014.

¶PQM

Il giudice del lavoro del Tribunale di Potenza,

definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 26/03/2008 da [redacted] nei confronti di TELECOM ITALIA SPA, così provvede;

1. dichiara il diritto di [redacted] ad essere inquadrato nel livello 5° del CCNL di categoria (specialista attività tecniche integrate) a decorrere dal 3/12/2005 e, per l'effetto, condanna "TELECOM ITALIA spa" al pagamento delle differenze retributive tra il predetto livello di inquadramento e il livello 4°, oltre ad accessori di legge e, altresì, al versamento dei corrispondenti contributivi previdenziali;
2. Condanna TELECOM ITALIA SPA a rifondere in favore di [redacted] le spese di lite, che liquida nel complessivo importo di € 2700,00 oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli avvocati Ernesto Maria Cirillo e [redacted]
3. fissa in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza.

Potenza, 15/07/2014

Il giudice

(dott.ssa Luciana Nicoli)

